

Spettabili

Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Piazza Salimbeni, 3

53100 - Siena

Alla cortese attenzione di [_____]

(in qualità di Cedente, Gestore dei Crediti, Controparte di Copertura Finanziaria, Banca Incaricata e Gestore della Cassa)

BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano

Piazza Lina Bo Bardi, 3

20124 - Milano

Alla cortese attenzione del Corporate Trust Services

(in qualità di Agente di Calcolo e Agente dei Pagamenti)

KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.

Via Eleonora Duse, 53

00197 – Roma

Alla cortese attenzione della Dott.ssa Concetta Fiasconaro

(in qualità di Gestore dei Servizi Societari)

Perimetro Gestione Proprietà Immobiliari S.C.p.A.

Via Aldo Moro 11/13

53100 - Siena

Alla cortese attenzione di [_____]

(in qualità di Debitore)

KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.

Via Vittor Pisani 27

20124 Milano

Alla cortese attenzione del Dott. Pierluigi D'Abramo

(in qualità di Rappresentante Comune)

A mezzo [corriere espresso]. Anticipata via e-mail

Egregi Signori,

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, trascriviamo qui di seguito la nostra proposta relativa ad una:

SCRITTURA MODIFICATIVA

TRA:

- (1) **Casaforte S.r.l.**, una società a responsabilità limitata costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "**Legge sulla Cartolarizzazione**"), con sede legale in via Eleonora Duse 53, Roma, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma numero 03670580285, iscritta presso l'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 con il numero 32612.4, in qualità di emittente i Titoli (l'"**Emittente**" o "**Casaforte**");
- (2) **Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale e direzione generale in Piazza Salimbeni 3, 53100 Siena, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Siena numero 00884060526, iscritta all'Albo delle banche tenuto ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "**Testo Unico Bancario**") al numero 5274, capogruppo del gruppo bancario Gruppo Monte dei Paschi di Siena, iscritto all'Albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del Testo Unico Bancario al numero 1030.6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia ("**Banca MPS**"), in qualità di cedente (il "**Cedente**"), di gestore dei Crediti (il "**Gestore dei Crediti**"), di controparte di copertura finanziaria (la "**Controparte di Copertura Finanziaria**"), di banca incaricata (la "**Banca Incaricata**") nonché, per il tramite della propria filiale di Londra, di gestore della cassa (il "**Gestore della Cassa**");
- (3) **KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.**, una società costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in Via Vittor Pisani, 27, Milano, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 00731410155, in qualità di rappresentante dei portatori dei Titoli (il "**Rappresentante Comune**");
- (4) **Perimetro Gestione Proprietà Immobiliari S.C.p.A.**, con sede legale in Siena, via Aldo Moro 11/13, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Siena numero 01269730527, facente parte del gruppo bancario Gruppo Monte dei Paschi di Siena, iscritto all'Albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del Testo Unico Bancario al numero 1030.6 ("**Perimetro**" o il "**Debitore**");
- (5) **BNP Paribas Securities Services**, una banca costituita ed operante con la forma giuridica di *société en commandite par actions* ai sensi della legge francese, con sede legale in 3, Rue d'Antin, Parigi, Francia, che agisce nell'ambito della Cartolarizzazione tramite la propria succursale di Milano, con sede in Piazza Lina Bo Bardi, 3, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13449250151, in qualità di agente di calcolo (l'"**Agente di Calcolo**") e agente dei pagamenti (l'"**Agente di Pagamento**"); e
- (6) **KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.**, una società costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in Via Vittor Pisani, 27, Milano,

codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 00731410155, che interviene nella presente scrittura modificativa e agisce per il tramite della sua sede in Roma, via Eleonora Duse 53, in qualità di gestore dei servizi societari (il “**Gestore dei Servizi Societari**”).

L’Emittente, il Cedente, il Gestore dei Crediti, la Controparte di Copertura Finanziaria, la Banca Incaricata, il Gestore della Cassa, l’Agente di Calcolo, l’Agente di Pagamento, il Rappresentante Comune, il Debitore e il Gestore dei Servizi Societari sono di seguito congiuntamente definiti come le “**Parti**” e, ciascuno, una “**Parte**”.

PREMESSO CHE:

- (A) La presente scrittura modificativa è stipulata nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione perfezionata da Casaforte (la “**Cartolarizzazione**”), avente ad oggetto i crediti pecuniari a titolo di capitale, interessi e altri accessori derivanti da un contratto di finanziamento ipotecario a lungo termine (il “**Contratto di Finanziamento Originario**”) stipulato in data 3 luglio 2009 per atto autentificato nelle firme dal Notaio Mario Zanchi (repertorio n. 27905, raccolta n. 12266) tra Banca MPS – in qualità di finanziatore – e MPS Immobiliare S.p.A. – in qualità di prenditore e avente ad oggetto un finanziamento ipotecario per un importo massimo complessivo pari ad Euro 1.750.000.000,00 erogato in unica soluzione in data 7 luglio 2009 per un importo pari a Euro 1.672.800.000,00;
- (B) in data 31 luglio 2009, nel contesto di un conferimento di ramo d’azienda, Perimetro, società attualmente controllata da Banca MPS, è subentrata in taluni rapporti giuridici facenti capo a MPS Immobiliare S.p.A., società all’epoca interamente controllata da, e successivamente fusa per incorporazione in, Banca MPS. In particolare, Perimetro è subentrata negli obblighi di MPS Immobiliare S.p.A. ai sensi del Contratto di Finanziamento Originario, nonché nella titolarità di un patrimonio immobiliare composto in origine da 683 immobili ([681] alla data della presente scrittura modificativa, a seguito delle vendite effettuate fino a tale data) (il “**Patrimonio Immobiliare**”) e condotti in locazione per la totalità da Banca MPS e da altre società facenti parte del gruppo di cui Banca MPS è parte (il “**Gruppo MPS**”), in forza di contratti di locazione della durata di 24 anni;
- (C) in data 21 settembre 2010, Banca MPS e il Debitore hanno sottoscritto, fra gli altri, (i) un contratto integrativo e modificativo del Contratto di Finanziamento Originario (nel seguito, il “**Contratto di Finanziamento**”), (ii) un contratto di finanziamento indicizzato all’inflazione e garantito (il “**Contratto di Finanziamento Indicizzato**”), in forza del quale Banca MPS ha messo a disposizione del Debitore un finanziamento indicizzato all’inflazione dell’importo in linea capitale di Euro 1.000.000.000,00, erogato integralmente in un’unica soluzione in data 1 gennaio 2011, affinché il Debitore effettuasse un investimento ai sensi del contratto di deposito di cui *infra* a copertura del rischio di variazione del tasso di inflazione cui Perimetro era ed è tuttora esposta, in quanto i contratti di locazione relativi al Patrimonio Immobiliare prevedono il pagamento di canoni indicizzati al tasso di inflazione medesimo, (iii) un contratto di deposito irregolare (il “**Contratto di Deposito**”), in forza del quale il Debitore ha depositato il suddetto importo di Euro 1.000.000.000,00 presso la filiale di Londra di Banca MPS e quest’ultima, a fronte del deposito, si è impegnata a riconoscere al Debitore su base semestrale ed in via anticipata un tasso di interesse annuale determinato applicando la formula di cui al medesimo Contratto di Deposito (la “**Remunerazione**”) e, in virtù del Pegno su Crediti (come di seguito definito), a corrispondere gli importi dovuti a titolo di Remunerazione in favore, o secondo le istruzioni, di Casaforte, in qualità di cessionario dei crediti derivanti dal Contratto di Finanziamento ai sensi del Contratto di Cessione (come di seguito definito), (iv) un contratto di garanzia regolato dalla legge

inglese (il **“Deed of Charge”**), in forza del quale il Debitore ha costituito un vincolo reale (*charge*) a favore di Banca MPS sul conto IBAN GB05PASC40516850504001, aperto presso la filiale di Londra di Banca MPS e sul quale è stato effettuato il deposito descritto al precedente punto (iii) (il **“Conto Deposito”**) e (v) un atto di pegno su crediti (l'**“Atto di Pegno su Crediti”**), di cui è parte anche Casaforte, ai sensi del quale Perimetro ha costituito a favore di Casaforte un pegno sul credito al pagamento della Remunerazione vantato da Perimetro nei confronti di Banca MPS in forza del Contratto di Deposito (il **“Pegno su Crediti”**).

- (D) I crediti derivanti dal Contratto di Finanziamento sono assistiti da una pluralità di garanzie reali, tra le quali si segnala: (i) un'ipoteca di primo grado costituita in data 3 luglio 2009 sul Patrimonio Immobiliare (l'**“Ipoteca”**); (ii) la cessione in garanzia dei canoni di locazione relativi al Patrimonio Immobiliare (la **“Cessione in Garanzia dei Canoni”**); e (iii) il Pegno su Crediti;
- (E) in data 21 settembre 2010, Banca MPS e Casaforte hanno sottoscritto un contratto di cessione dei crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione (il **“Contratto di Cessione”**) ai sensi del quale Banca MPS ha ceduto, *pro soluto* e in blocco, con efficacia economica a partire dal 22 dicembre 2010 (la **“Data di Emissione”**), all'Emittente tutti i crediti pecuniari a titolo di capitale, interessi o altri accessori derivanti dal Contratto di Finanziamento (i **“Crediti”**), unitamente a ogni garanzia reale o personale costituita a supporto dei Crediti, ivi compresa l'Ipoteca o la Cessione in Garanzia dei Canoni, nonché gli altri diritti, azioni, poteri o facoltà accessori ai Crediti (il **“Portafoglio”**). Il Debitore ha aderito e accettato senza riserve la cessione con atto in pari data;
- (F) alla Data di Emissione, Casaforte, al fine di finanziare l'acquisto del Portafoglio, ha emesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della Legge sulla Cartolarizzazione, tre distinte classi di titoli *asset backed* e, segnatamente: (i) €1.536.640.000 titoli di classe A *asset-backed* a tasso fisso del 3,00% fino al 30 giugno 2012 e successivamente a tasso variabile con scadenza finale 30 giugno 2040 (i **“Titoli di Classe A”**); (ii) €130.000.000 titoli di classe B *asset-backed* a tasso fisso e capitale incrementale fino a €235.000.000 con scadenza finale 30 giugno 2040 (i **“Titoli di Classe B”**); e (iii) €3.000.000 di titoli di classe Z *asset-backed* a premio variabile con scadenza finale al 30 giugno 2040 (i **“Titoli di Classe Z”**) e, congiuntamente ai Titoli di Classe A e ai Titoli di Classe B, i **“Titoli”**);
- (G) nell'ambito della Cartolarizzazione, l'Emittente ha sottoscritto i Documenti dell'Operazione, tra cui la Convenzione tra Creditori, cui è allegato il regolamento dei Titoli (il **“Regolamento dei Titoli”**). L'Emittente ha inoltre predisposto, in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 94 e ss. del TUF e dell'articolo 2 della Legge sulla Cartolarizzazione, un prospetto informativo per l'offerta al pubblico dei Titoli di Classe A;
- (H) in ragione poi delle mutate condizioni di scenario e dei conseguenti nuovi indirizzi strategico-operativi e nell'ottica di ristrutturare l'operazione “Chianti Classico”, nel dicembre 2013 Banca MPS ha, tra l'altro, acquistato la totalità dei Titoli di Classe Z e la totalità degli strumenti finanziari partecipativi denominati “Strumenti Finanziari Partecipativi PGPI 2010”, emessi da Perimetro in data 22 dicembre 2010;
- (I) nell'ambito del Piano di Ristrutturazione 2017-2021 di Banca MPS, approvato dal consiglio di amministrazione di Banca MPS in data 26 giugno 2017 e dalla Commissione Europea – Direzione Generale per la Concorrenza (*European Commission - DG Competition*) in data 4 luglio 2017, Banca MPS ha assunto taluni impegni, tra i quali i *commitment* n. 15 e n. 17, in forza dei quali è previsto che (i) Banca MPS chiuda alcune filiali estere, tra cui la filiale di

Londra presso la quale il Debitore ha in essere rapporti connessi alla Cartolarizzazione, nonché al Contratto di Finanziamento Indicizzato e al Contratto di Deposito; (ii) il Debitore e i fondi immobiliari chiusi di Banca MPS (i.e. Perimetro) vengano smobilizzati; e (iii) Banca MPS proceda alla vendita di una parte del Patrimonio Immobiliare, attualmente detenuto dal Debitore, entro la fine dell'anno solare 2021 (il "**Piano di Ristrutturazione**");

- (J) al fine di rispettare gli impegni assunti e di dare piena attuazione al Piano di Ristrutturazione, Banca MPS, anche nell'interesse del Gruppo MPS, intende procedere allo smontaggio dell'operazione sommariamente suesposta (nota sul mercato come operazione "Chianti Classico" o "Casaforte"). Detto processo comporterà, fra le altre cose, (i) la modifica del Contratto di Finanziamento per consentire al Debitore di rimborsare integralmente in qualunque momento, anche prima della prima data di rimborso anticipato contrattualmente prevista (ovvero il 31 dicembre 2020), in via anticipata e su base volontaria, il Finanziamento secondo i termini nel prosieguo indicati (il "**Rimborso Anticipato Volontario Integrale**"); (ii) l'introduzione nel Regolamento dei Titoli di una previsione di rimborso anticipato dei Titoli medesimi nell'ipotesi di rimborso anticipato volontario integrale del Contratto di Finanziamento di cui al precedente punto (i), a cui l'Emittente dovrà dar seguito non appena avrà ricevuto (direttamente ovvero per il tramite di Banca MPS in qualità di "Agente" ai sensi del Contratto di Finanziamento) una comunicazione di esercizio della facoltà di Rimborso Anticipato Volontario Integrale ai sensi del Contratto di Finanziamento, e la conseguente modifica dei Documenti dell'Operazione; (iii) la rimozione dei vincoli contrattuali funzionali a consentire la chiusura della filiale di Londra di Banca MPS, presso la quale Perimetro e Casaforte hanno in essere rispettivamente rapporti connessi al Contratto di Deposito e alla Cartolarizzazione, secondo la tempistica prevista dal Piano di Ristrutturazione di cui al precedente paragrafo (I), ivi inclusa l'apertura presso una filiale italiana di Banca MPS di conti correnti sostitutivi dei Conti Inglesi e del Conto Deposito; (iv) l'autorizzazione alla fusione per incorporazione di Perimetro (se del caso previa trasformazione di Perimetro in società per azioni e/o acquisto da parte di Banca MPS della totalità delle partecipazioni) in Banca MPS e la rimozione dei relativi vincoli contrattuali gravanti su Perimetro a seguito del perfezionamento della fusione medesima; nonché (v) tenuto conto dell'interesse strategico per il Gruppo MPS, ogni attività connessa e/o strumentale all'implementazione di quanto precede e, in ogni caso, la ristrutturazione complessiva dell'operazione "Chianti Classico" e lo smontaggio della Cartolarizzazione;
- (K) in data 16 novembre 2018 si è concluso il periodo di adesione relativamente a una offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ("**OPA**") promossa da Banca MPS e rivolta ai portatori terzi dei Titoli di Classe A e dei Titoli di Classe B e in data [21 novembre 2018] (la "**Data di Pagamento dell'Offerta**") Banca MPS ha pagato il relativo corrispettivo ai portatori terzi dei Titoli di Classe A e dei Titoli di Classe B aderenti all'OPA, come previsto nell'ambito del relativo documento di offerta approvato dalla CONSOB in data 24 ottobre 2018;
- (L) in data [_____] 2018 (la "**Data dell'Assemblea**"), l'assemblea dei portatori di ciascuna delle classi di Titoli ha approvato il compimento delle attività relative al processo descritto sommariamente nella Premessa (J) che precede e ha autorizzato il Rappresentante Comune a esercitare ogni più ampia facoltà e potere ai sensi dei Documenti dell'Operazione e a dare il proprio consenso all'Emittente per la piena esecuzione di tutto quanto deliberato nella medesima assemblea;

- (M) in data [_____] 2018, in accordo con i Documenti dell'Operazione, il Rappresentante Comune ha manifestato per iscritto il proprio consenso a che l'Emittente dia attuazione a quanto deliberato dall'assemblea dei portatori dei Titoli;
- (N) con la presente scrittura modificativa, ai fini del buon esito del processo descritto nella Premessa (J) che precede, le Parti intendono, tra le altre cose, (i) introdurre, con efficacia a partire dalla data di conclusione della presente scrittura modificativa (la "**Data di Efficacia**"), alcune modifiche nel Regolamento dei Titoli e nei Documenti dell'Operazione, (ii) rinunciare ad avvalersi di talune previsioni contenute nel Contratto di Finanziamento e degli altri Documenti dell'Operazione, nonché (iii) definire taluni impegni relativi allo smontaggio della Cartolarizzazione e, più in generale, alla ristrutturazione complessiva dell'operazione "Chianti Classico".

CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

1 Definizioni e interpretazione

- 1.1** Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni con la iniziale maiuscola utilizzati nella presente scrittura modificativa hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Regolamento dei Titoli.
- 1.2** Le premesse di cui sopra e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura modificativa.
- 1.3** Le rubriche degli articoli della presente scrittura modificativa sono state inserite esclusivamente per facilità di consultazione e non potranno essere prese in considerazione ai fini dell'interpretazione di quanto qui previsto.
- 1.4** Salvo che sia diversamente indicato, qualsiasi riferimento a Premesse, Articoli e Allegato è da intendersi alle premesse, agli articoli e all'allegato della presente scrittura modificativa.

2 Modifiche al Regolamento dei Titoli e ai Documenti dell'Operazione

2.1 Incorporazione delle modifiche

- 2.1.1** Le modifiche al Regolamento dei Titoli, al Contratto di Cessione e al Contratto di Finanziamento indicate nel presente Articolo 2 sono da ritenersi incorporate nel Regolamento dei Titoli (e, conseguentemente, nella Convenzione tra Creditori), nel Contratto di Cessione e nel Contratto di Finanziamento, con efficacia a partire dalla Data di Efficacia. Per chiarezza, le modifiche introdotte nel testo del Regolamento dei Titoli (e, conseguentemente, nella Convenzione tra Creditori), del Contratto di Cessione e del Contratto di Finanziamento sono indicate in carattere sottolineato ovvero, qualora si tratti di cancellazioni, in carattere barrato.
- 2.1.2** I termini e le condizioni del Regolamento dei Titoli (e, conseguentemente, della Convenzione tra Creditori), del Contratto di Cessione e del Contratto di Finanziamento non modificati ai sensi della presente scrittura modificativa resteranno in vigore e continueranno a trovare applicazione così come originariamente convenuti nel Regolamento dei Titoli, nel Contratto di Cessione e nel Contratto di Finanziamento.

2.2 Modifiche al Regolamento dei Titoli

Con la presente scrittura modificativa, le Parti convengono di modificare il Regolamento dei Titoli (allegato alla Convenzione tra Creditori) come segue:

(a) alla clausola 2 (*Definizioni e Interpretazione*) sono introdotte le seguenti definizioni:

“Comunicazione di Rimborso Anticipato Volontario Integrale” indica la comunicazione resa ai sensi del Contratto di Finanziamento con cui il Debitore abbia, fra le altre cose, (i) manifestato l'intenzione di procedere al rimborso anticipato volontario integrale del Finanziamento e (ii) indicato la data in cui effettuerà il rimborso anticipato volontario integrale del Finanziamento.

“Data di Rimborso Anticipato dei Titoli” indica la data in cui l'Emittente rimborserà in via anticipata i Titoli ai sensi della Clausola 8.5 (Rimborso anticipato) del Regolamento dei Titoli, corrispondente alla data di rimborso anticipato volontario integrale del Finanziamento indicata nella Comunicazione di Rimborso Anticipato Volontario Integrale.

“Evento di Rimborso Anticipato Volontario Integrale” ha il significato stabilito nella Clausola 8.5 (Rimborso Anticipato).

“Valore di Rimborso dei Titoli di Classe A” indica, nel caso di un Evento di Rimborso Anticipato Volontario Integrale e nonostante qualsiasi altra previsione del Regolamento dei Titoli, con riferimento a ciascun Titolo di Classe A, l'importo di €622,06 per ogni €608,70 di valore nominale effettivo alla Data dell'Assemblea, corrispondente a €1.000 di valore nominale iniziale, dedotti tutti i pagamenti ai sensi del Regolamento dei Titoli (a titolo di interessi e/o rimborso di capitale) effettuati a ciascuna Data di Pagamento precedente o contestuale alla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli a partire dalla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2018 (inclusa).

“Valore di Rimborso dei Titoli di Classe B” indica, nel caso di un Evento di Rimborso Anticipato Volontario Integrale e nonostante qualsiasi altra previsione del Regolamento dei Titoli, con riferimento a ciascun Titolo di Classe B, l'importo di €1.525,14 per ogni €1.245,60 di valore nominale effettivo alla Data dell'Assemblea, corrispondente a €1.000 di valore nominale iniziale, dedotti tutti i pagamenti a titolo di interessi – nella misura in cui non compensati con quanto dovuto dai portatori dei Titoli di Classe B a titolo di Valore Incrementale dei Titoli di Classe B ai sensi del Regolamento dei Titoli - effettuati a ciascuna Data di Pagamento precedente o contestuale alla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli a partire dalla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2018 (inclusa).

“Valore di Rimborso dei Titoli di Classe Z” indica, nel caso di un Evento di Rimborso Anticipato Volontario Integrale e nonostante qualsiasi altra previsione del Regolamento dei Titoli, con riferimento a ciascun Titolo di Classe Z, l'importo di €1.000 oltre al rateo interessi maturato per ogni €1.000 di valore nominale iniziale.

(b) la definizione di Data di Determinazione di cui alla clausola 2 (*Definizioni e Interpretazione*) è modificata come segue:

“Data di Determinazione” indica:

(i) in relazione a ciascuna Data di Pagamento a partire dal 30 giugno 2011, la data che cade 5 Giorni Lavorativi prima di tale Data di Pagamento; e

(ii) in relazione alla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli, la data che cade 5 Giorni Lavorativi prima di tale data.

(c) la clausola 6.5 (*Impiego dei Fondi Disponibili a seguito del verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato Volontario Integrale*) è introdotta:

A seguito del verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato Volontario Integrale, i Fondi Disponibili, come calcolati alla Data di Determinazione immediatamente precedente la Data di Rimborso Anticipato dei Titoli, saranno impiegati dall'Emittente, o per conto di quest'ultimo, alla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli per effettuare i pagamenti dovuti ai portatori dei Titoli e agli altri Creditori dell'Emittente secondo l'ordine di priorità che segue (ferma restando, in deroga a qualunque previsione contenuta nei Documenti dell'Operazione, la facoltà di compensazione delle somme dovute dal Debitore e/o Banca MPS ai sensi dei Documenti dell'Operazione con le somme agli stessi dovute dall'Emittente ai sensi dei Documenti dell'Operazione):

(i) *per il pagamento, in via tra loro paritaria e in proporzione al relativo ammontare:*

(a) *delle Tasse e di ogni altro costo o spesa sostenuto per preservare lo status dell'Emittente quale società per la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge 130/99 (ivi compresi, a titolo esemplificativo, eventuali spese notarili o i compensi spettanti ai revisori contabili);*

(b) *di altri costi sostenuti in relazione ai Titoli (ivi compresi, a titolo esemplificativo, i costi sostenuti per eventuali comunicazioni ai portatori dei Titoli);*

(c) *ogni importo a qualunque titolo dovuto a eventuali terzi creditori dell'Emittente (diversi dagli altri Creditori dell'Emittente) in relazione alla Cartolarizzazione;*

nei limiti in cui il Fondo Spese a credito del Conto Spese sia stato insufficiente per la copertura di tali costi durante il Periodo di Interessi immediatamente precedente;

(ii) *per accreditare sul Conto Spese l'importo necessario affinché il Fondo Spese sia ripristinato fino all'importo di €50.000 o al diverso importo concordato tra le parti;*

(iii) *per il pagamento di tutte le somme a qualunque titolo dovute al Rappresentante Comune in relazione ai Documenti dell'Operazione e alla Cartolarizzazione;*

(iv) *per il pagamento, in via tra loro paritaria e in proporzione al relativo ammontare, di tutte le somme a qualunque titolo dovute agli Agenti, al Gestore dei Crediti, al Gestore dei Servizi Societari e all'Agenzia di Rating ai sensi dei Documenti dell'Operazione;*

(v) *per il pagamento, in via tra loro paritaria in proporzione al relativo ammontare, degli importi a qualunque titolo dovuti alla Controparte di Copertura Finanziaria ai sensi del Contratto di Copertura Finanziaria, fatta eccezione per quegli importi eventualmente dovuti a seguito della*

- risoluzione del Contratto di Copertura Finanziaria che sia imputabile alla Controparte di Copertura Finanziaria;*
- (vi) *per il rimborso dei Titoli di Classe A, fino al completo rimborso degli stessi al Valore di Rimborso dei Titoli di Classe A;*
 - (vii) *per il rimborso dei Titoli di Classe B, fino al completo rimborso degli stessi al Valore di Rimborso dei Titoli di Classe B;*
 - (viii) *per il pagamento, in via tra loro paritaria in proporzione al relativo ammontare, degli importi a qualunque titolo dovuti alla Controparte di Copertura Finanziaria ai sensi del Contratto di Copertura Finanziaria, qualora tali importi risultino dovuti a seguito della risoluzione del Contratto di Copertura Finanziaria che sia imputabile alla Controparte di Copertura Finanziaria;*
 - (ix) *in seguito al completo rimborso dei Titoli di Classe A e dei Titoli di Classe B, per il rimborso dei Titoli di Classe Z al Valore di Rimborso dei Titoli di Classe Z;*

restando inteso che ogni importo eventualmente residuo sarà infine corrisposto ai portatori dei Titoli di Classe Z a titolo di Premio.

- (d) in conseguenza dell'introduzione nel Regolamento dei Titoli della nuova clausola 6.5 (*Impiego dei Fondi Disponibili a seguito del verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato Volontario Integrale*), l'originaria clausola 6.5 (*Rapporto sui pagamenti*) è rinumerata 6.6.
- (e) è introdotta una nuova clausola 8.5 (*Rimborso anticipato*):

*A seguito della ricezione di una Comunicazione di Rimborso Anticipato Volontario Integrale del Finanziamento da parte del Gestore dei Crediti in qualità di "Agente" ai sensi del Contratto di Finanziamento (l'"**Evento di Rimborso Anticipato Volontario Integrale**"), l'Emittente, alla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli e secondo l'Ordine di Priorità di cui alla Clausola 6.5 (*Impiego dei Fondi Disponibili a seguito del verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato Volontario Integrale*), rimborserà in tutto e non in parte, i Titoli di Classe A, i Titoli di Classe B e i Titoli di Classe Z, rispettivamente, al Valore di Rimborso dei Titoli di Classe A, al Valore di Rimborso dei Titoli di Classe B e al Valore di Rimborso dei Titoli di Classe Z.*

*Ai fini del rimborso anticipato dei Titoli di cui alla presente Clausola, l'Emittente dovrà inoltrare prontamente al Rappresentante Comune e ai portatori dei Titoli, ai sensi della Clausola 14 (*Comunicazioni*), la Comunicazione di Rimborso Anticipato Volontario Integrale.*

- (f) in conseguenza dell'introduzione nel Regolamento dei Titoli della nuova clausola 8.5 (*Rimborso anticipato*), le originarie clausole 8.5 (*Determinazione dei pagamenti a titolo di capitale*), 8.6 (*Nessun acquisto dell'Emittente*) e 8.7 (*Cancellazione*) sono rinumerate, rispettivamente, 8.6, 8.7 e 8.8.

2.3 Modifiche al Contratto di Cessione

Con la presente scrittura modificativa, il Cedente e l'Emittente convengono che la clausola 7.3 del Contratto di Cessione è sostituita come segue:

E' autorizzata la fusione per incorporazione del Debitore nel Cedente, se del caso previa trasformazione del Debitore in società per azioni e/o acquisto da parte di Banca MPS della totalità delle partecipazioni, nonché la conseguente estinzione per confusione dei rapporti giuridici intercorrenti tra il Debitore e il Cedente (con conseguente impatto sulle eventuali garanzie), salvo laddove non consentito dalla legge.

2.4 Modifiche al Contratto di Finanziamento

Con la presente scrittura modificativa, Banca MPS, in qualità di "Agente" ai sensi del Contratto di Finanziamento, e il Debitore convengono di sostituire la clausola 6.6 (*Rimborso anticipato volontario parziale*) del Contratto di Finanziamento come segue:

6.6 Rimborso anticipato volontario

- (a) *La Società Finanziata potrà rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento in qualsiasi momento e senza applicazione di alcun onere o di alcuna penale dando all'Agente non meno di 15 (quindici) Giorni Lavorativi di preavviso per iscritto per un importo che consenta all'Emittente di adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 6.5 del Regolamento dei Titoli.*
- (b) *In caso di rimborso anticipato volontario integrale, le Parti Finanziarie si impegnano, in esito all'avvenuto rimborso, ad assentire alla cancellazione delle garanzie costituite ai sensi dei Documenti di Garanzia ovvero ridurre l'ammontare garantito dell'Ipoteca in misura proporzionata all'importo del Finanziamento oggetto di rimborso anticipato volontario parziale di cui al precedente paragrafo (a).*

2.5 Modifiche al Contratto di Copertura Finanziaria

Con la presente scrittura modificativa, l'Emittente e la Controparte di Copertura Finanziaria si impegnano a sottoscrivere un accordo modificativo del Contratto di Copertura Finanziaria, bozza del quale è allegata alla presente scrittura modificativa *sub Allegato 1*, in virtù del quale la parte del Contratto di Copertura Finanziaria denominata "*Schedule to the 1992 Master Agreement dated as of 21 September 2010*" verrà modificata al fine di, tra l'altro, includere fra gli "*Additional Termination Events*" l'obbligo di rimborso anticipato introdotto nel Regolamento dei Titoli ai sensi dell'Articolo 2.2, paragrafo (e), che precede e nominare il "*Process Agent*" di Banca MPS.

2.6 Assenza di Novazione

Le Parti riconoscono e convengono che la presente scrittura modificativa non ha efficacia novativa del Regolamento dei Titoli (e, conseguentemente, della Convenzione tra Creditori), del Contratto di Cessione, della Convenzione tra Creditori, del Contratto di Finanziamento e, per quanto occorrer possa, del Contratto di Copertura Finanziaria, i quali continuano a essere efficaci e vincolanti secondo i termini originariamente previsti, salvo quanto previsto nella presente scrittura modificativa.

3 Accordi in previsione della chiusura della filiale di Londra di Banca MPS

3.1 Accordi relativi alla sostituzione dei Conti Inglesi

- 3.1.1 In previsione della chiusura della filiale di Londra di Banca MPS, le Parti prendono atto e accettano che, in deroga alle disposizioni contenute nel Regolamento dei Titoli e nei Documenti dell'Operazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2018 verranno intraprese le seguenti azioni:
- (a) l'Emittente e il Rappresentante Comune sottoscriveranno un atto regolato dalla legge inglese finalizzato alla cancellazione del vincolo reale (*charge*) sui Conti Inglesi costituito ai sensi della Garanzia di Legge Inglese;
 - (b) la Banca Incaricata, sulla base del Contratto di Gestione della Cassa e dei Pagamenti esistente, aprirà, in nome dell'Emittente, presso una filiale italiana di Banca MPS un nuovo conto incassi straordinari (il "**Nuovo Conto Incassi Straordinari**") e un nuovo conto principale (il "**Nuovo Conto Principale**") e, unitamente al Nuovo Conto Incassi Straordinari, i "**Nuovi Conti dell'Emittente**"), in sostituzione di, rispettivamente, il Conto Incassi Straordinari e il Conto Principale attualmente aperti presso il Gestore della Cassa. A tal fine, con la presente scrittura modificativa, l'Emittente dà istruzioni alla Banca Incaricata di procedere all'apertura dei Nuovi Conti dell'Emittente. Una volta effettuata l'apertura dei Nuovi Conti dell'Emittente, la Banca Incaricata informerà l'Emittente, il Rappresentante Comune e il Gestore della Cassa;
 - (c) non appena il Gestore della Cassa avrà avuto notizia dell'apertura dei Nuovi Conti dell'Emittente, il Gestore della Cassa trasferirà sul Nuovo Conto Incassi Straordinari e sul Nuovo Conto Principale il saldo di, rispettivamente, il Conto Incassi Straordinari e il Conto Principale. A tal fine, con la presente scrittura modificativa, l'Emittente dà istruzioni al Gestore della Cassa di trasferire sul Nuovo Conto Incassi Straordinari e sul Nuovo Conto Principale il saldo di, rispettivamente, il Conto Incassi Straordinari e il Conto Principale;
 - (d) una volta effettuato il trasferimento di somme di denaro previsto al paragrafo precedente, il Gestore della Cassa procederà immediatamente – ed è autorizzato dall'Emittente - a:
 - (i) chiudere i Conti Inglesi; e
 - (ii) consegnare alla Banca Incaricata una copia, attestata quale completa, veritiera e corretta e aggiornata da un firmatario autorizzato del Gestore della Cassa medesimo, riportante tutti i dati e le informazioni di cui il Gestore della Cassa sia venuto in possesso nello svolgimento del proprio incarico ai sensi del Contratto di Gestione della Cassa e dei Pagamenti; e
 - (e) l'incarico del Gestore della Cassa si intenderà revocato con efficacia dalla data in cui i Conti Inglesi saranno stati chiusi e, a partire da tale data, le funzioni svolte dal Gestore della Cassa nell'ambito della Cartolarizzazione verranno espletate dalla Banca Incaricata.
- 3.1.2 La Banca Incaricata con la presente scrittura modificativa (i) si impegna a gestire i Nuovi Conti dell'Emittente e espletare le attività precedentemente svolte dal Gestore della Cassa in conformità alle previsioni del Contratto di Gestione della Cassa e dei Pagamenti e (ii) assume gli impegni e gli obblighi del Gestore della

Cassa come previsti nel Contratto di Gestione della Cassa e dei Pagamenti, in aggiunta agli impegni già assunti nel medesimo Contratto quale Banca Incaricata.

- 3.1.3** Le Parti prendono atto e confermano l'esistenza del Contratto di Copertura Finanziaria stipulato tra l'Emittente e la Controparte di Copertura Finanziaria, come modificato tra le parti e richiamato ai sensi del Contratto di Gestione della Cassa e dei Pagamenti.
- 3.1.4** Resta inteso che, qualora, per effetto dell'apertura dei Nuovi Conti dell'Emittente, dovessero realizzarsi flussi di cassa a servizio della Cartolarizzazione inferiori rispetto a quelli realizzati precedentemente a essa, la Banca Incaricata e l'Emittente si impegnano a concordare in buona fede le modifiche alla documentazione contrattuale necessarie a ripristinare i predetti flussi di cassa.
- 3.1.5** Le Parti prendono altresì atto e accettano che, avuto riguardo alle previsioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* della Legge sulla Cartolarizzazione (così come introdotti o modificati, a seconda dei casi, ai sensi del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9 e del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116) e alla evoluzione della prassi di mercato che ne è derivata, l'Emittente, la Banca Incaricata, il Rappresentante Comune, il Gestore dei Servizi Societari e l'Agente dei Pagamenti non sottoscriveranno un atto di conferma ed estensione del pegno costituito ai sensi del Contratto di Pegno al fine di estendere il suddetto pegno ai Nuovi Conti dell'Emittente per la durata residua della Cartolarizzazione.

3.2 Accordi relativi alla sostituzione del Conto Deposito

- 3.2.1** In previsione della chiusura della filiale di Londra di Banca MPS, le Parti prendono atto e accettano che, in deroga alle disposizioni contenute nel Regolamento dei Titoli, nei Documenti dell'Operazione e nei Documenti del Consorzio e del Finanziamento (ivi inclusi, il Contratto di Finanziamento Indicizzato e il Contratto di Deposito), entro e non oltre il 31 dicembre 2018 (fatto salvo ove di seguito diversamente specificato) verranno intraprese le seguenti azioni:
- (a) Perimetro e Banca MPS, per il tramite della propria filiale di Londra, sottoscriveranno un atto regolato dalla legge inglese finalizzato alla cancellazione del vincolo reale (*charge*) sul Conto Deposito costituito ai sensi del Deed of Charge;
 - (b) Perimetro, sulla base del Contratto di Deposito esistente, aprirà presso una filiale italiana di Banca MPS un nuovo conto deposito (il "**Nuovo Conto Deposito**") in sostituzione del Conto Deposito attualmente aperto presso la filiale di Londra di Banca MPS;
 - (c) non appena la filiale di Londra di Banca MPS avrà avuto notizia dell'apertura del Nuovo Conto Deposito, la filiale di Londra di Banca MPS trasferirà sul Nuovo Conto Deposito il saldo del Conto Deposito; e
 - (d) una volta effettuato il trasferimento di somme di denaro previsto al paragrafo precedente, la filiale di Banca MPS procederà immediatamente a chiudere il Conto Deposito.

- 3.2.2** Le Parti prendono atto e accettano che, entro 2 Giorni Lavorativi successivi al trasferimento del saldo del Conto Deposito sul Nuovo Conto Deposito da parte della filiale di Londra di Banca MPS ai sensi del precedente articolo 3.2.1(c), Perimetro, Casaforte e Banca MPS sottoscriveranno un atto volto a confermare l'esistenza e l'efficacia del Pegno su Crediti costituito a favore di Casaforte ai sensi dell'Atto di Pegno su Crediti sulla Remunerazione che, ai sensi del Contratto di Deposito e dell'Atto di Pegno su Crediti (così come confermato tra le parti), sarà corrisposta da Banca MPS sulle somme depositate sul Nuovo Conto Deposito direttamente a favore di Casaforte.
- 3.2.3** Resta inteso che, qualora la Remunerazione (al netto delle ritenute fiscali applicabili) percepita sulle somme che saranno depositate sul Nuovo Conto Deposito ed erogata ai sensi di quanto sopra a Casaforte, fosse insufficiente per far fronte alle obbligazioni di pagamento del Debitore di volta in volta dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento e, più in generale, dei Documenti dell'Operazione, tenuto conto delle disponibilità liquide dello stesso a partire dalla Data di Pagamento (come definita ai sensi del Contratto di Deposito) che cade successivamente al 31 dicembre 2018, Banca MPS si impegna in tempo utile a corrispondere direttamente a Casaforte un importo pari alla differenza, se positiva, tra la Remunerazione che sarebbe stata erogata qualora il Conto Deposito fosse rimasto presso la filiale di Londra di Banca MPS e l'ammontare della Remunerazione erogata sulle somme che saranno depositate sul Nuovo Conto Deposito.
- 3.2.4** Le Parti prendono atto e accettano che, Perimetro, esclusivamente ove richiesto da Banca MPS, entro la Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2018, sottoscriverà un atto volto a costituire in favore di Banca MPS una garanzia reale di diritto italiano sul Nuovo Conto Deposito secondo termini e condizioni sostanzialmente equivalenti al Deed of Charge. In assenza di tale richiesta entro il termine di cui sopra, pertanto, non verrà costituita, in sostituzione del Deed of Charge, alcuna garanzia equivalente.

4 Accordi relativi alla fusione di Perimetro in Banca MPS

In previsione del perfezionamento della fusione per incorporazione di Perimetro in Banca MPS, se del caso previa trasformazione di Perimetro in società per azioni e/o acquisto da parte di Banca MPS della totalità delle partecipazioni, le Parti prendono atto e accettano che il Rimborso Anticipato Volontario Integrale ai sensi del Contratto di Finanziamento avvenga soltanto a seguito del perfezionamento della fusione medesima.

5 Rinuncia a talune previsioni del Contratto di Finanziamento e degli altri Documenti dell'Operazione

In considerazione di quanto indicato nelle Premesse e, in particolare, della necessità di procedere al compimento delle operazioni descritte brevemente nelle Premesse (I) e (J), della delibera dell'assemblea dei portatori dei Titoli di cui alla Premessa (L), nonché delle modifiche introdotte o che verranno introdotte, a seconda dei casi, nel Regolamento dei Titoli (e, conseguentemente, nella Convenzione tra Creditori), nel Contratto di Cessione, nel Contratto di Finanziamento e nel Contratto di Copertura Finanziaria ai sensi dell'Articolo 2 che precede nonché dell'Articolo 4 che precede, con la presente scrittura

modificativa l'Emittente, in qualità di "Finanziatrice" ai sensi del Contratto di Finanziamento, e, per quanto occorrer possa, Banca MPS, in qualità di "Agente" ai sensi del Contratto di Finanziamento, dichiarano espressamente di rinunciare, ciascuno per quanto di competenza, sin da ora ai diritti e ai rimedi ad essi spettanti ai sensi di legge, del Contratto di Finanziamento medesimo e degli altri "Documenti Finanziari" (come definiti ai sensi del Contratto di Finanziamento) in conseguenza dell'eventuale violazione da parte del Debitore delle dichiarazioni e garanzie e/o degli impegni ivi previsti, ivi inclusi, a titolo puramente esemplificativo, le dichiarazioni e garanzie di cui alle clausole 12.2 (*Stato e capacità*), 12.6 (*Assenza di violazioni contrattuali e di legge*), 12.7 (*Assenza di Eventi Rilevanti*) e 12.12 (*Personale dipendente*) del Contratto di Finanziamento, nonché gli impegni di cui alle clausole 14.2 (*Adempimento degli obblighi di legge*), 14.3 (*Autorizzazioni*), 14.4 (*Modifica dell'attività – Prestazione di servizi*), 14.5 (*Documenti dell'Operazione*), 14.9 (*Operazioni straordinarie*), 14.10 (*Modifiche statutarie*), 14.14 (*Indebitamento Finanziario*), 14.17 (*Altri impegni riguardanti gli Immobili e i Contratti di Locazione*), 14.19 (*Conti Correnti*), 14.23 (*Distribuzione di dividendi e/o riserve*) e 14.24 (*Altri impegni*) del Contratto di Finanziamento.

6 Accordi relativi all'adempimento di talune obbligazioni di pagamento dell'Emittente alla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli

Il Debitore, a seguito del verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato Volontario Integrale e sulla base del Rapporto dei Pagamenti finale predisposto dall'Agente di Calcolo ai sensi del successivo Articolo 8.3, si impegna a fornire all'Emittente, se del caso anche in una data antecedente la Data di Rimborso Anticipato dei Titoli, la provvista necessaria per consentire all'Emittente di adempiere alla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli alle obbligazioni che, ai sensi della nuova clausola 6.5 (*Impiego dei Fondi Disponibili a seguito del verificarsi di un Evento di Rimborso Volontario Integrale*) del Regolamento dei Titoli, siano oggetto di adempimento a tale data (ivi incluso il rimborso dei Titoli di Classe A, dei Titoli di Classe B e dei Titoli di Classe Z), soltanto nella misura in cui l'Emittente non disponga di Fondi Disponibili sufficienti a tal fine e fermo restando l'applicazione delle previsioni di cui al successivo articolo 8.4.

7 Accordi relativi allo smontaggio della Cartolarizzazione

Le Parti prendono atto che la presente scrittura modificativa ha lo scopo di pervenire allo smontaggio della Cartolarizzazione e alla ristrutturazione complessiva dell'operazione "Chianti Classico" e si impegnano a tal fine a concordare in buona fede ogni altra modifica ai Documenti dell'Operazione e ai Documenti del Consorzio e del Finanziamento che risulti necessaria e/o opportuna nonché a sottoscrivere ogni ulteriore accordo al fine di dare esecuzione alle previsioni della presente scrittura modificativa, per realizzare lo scopo di pervenire allo smontaggio della Cartolarizzazione e alla ristrutturazione complessiva dell'operazione "Chianti Classico".

8 Accordi relativi allo smontaggio della Cartolarizzazione a seguito del rimborso anticipato dei Titoli alla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli

8.1 Risoluzione consensuale dei Documenti dell'Operazione e cancellazione delle garanzie costituite nell'ambito della Cartolarizzazione

Le Parti prendono atto e accettano che, a seguito del rimborso anticipato dei Titoli alla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli:

- (a) i Documenti dell'Operazione si intenderanno risolti consensualmente con efficacia dalla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli e l'Emittente e ciascuna Parte saranno definitivamente svincolati dagli obblighi e dagli impegni previsti nei Documenti dell'Operazione (ad eccezione delle previsioni di cui alla clausola 9 (*Esigibilità Limitata*) della Convenzione tra Creditori);
- (b) alla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli, una volta ricevuti i pagamenti dovuti a tale data ai sensi dell'Ordine di Priorità dei Pagamenti, ciascuna Parte rilascerà a favore dell'Emittente una quietanza scritta nella quale dichiarerà, fra le altre cose, di non aver più nulla a pretendere dall'Emittente e, inoltre, darà atto di essere vincolata al rispetto delle previsioni di cui alla clausola 9 (*Esigibilità Limitata*) della Convenzione tra Creditori;
- (c) alla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli, l'Emittente, il Rappresentante Comune, la Banca Incaricata e il Gestore dei Servizi Societari sottoscriveranno un atto regolato dalla legge italiana, finalizzato alla cancellazione del pegno costituito sul Conto Incassi, sul Conto Pagamenti e sul Conto Spese ai sensi del Contratto di Pegno;
- (d) alla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli, l'Emittente e il Rappresentante Comune sottoscriveranno un atto regolato dalla legge inglese finalizzato alla cancellazione della cessione in garanzia dei crediti (*security assignment*) vantati dall'Emittente nei confronti della Controparte di Copertura Finanziaria ai sensi del Contratto di Copertura Finanziaria e costituita ai sensi della Garanzia di Legge Inglese;
- (e) alla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli o in prossimità di essa, ove necessario, l'Emittente e la Controparte di Copertura Finanziaria sottoscriveranno un accordo regolato dalla legge inglese finalizzato a dare atto della chiusura dei rapporti di *interest rate swap* conclusi per coprire i rischi finanziari relativi alla Cartolarizzazione (e, in particolare, i rischi finanziari derivanti dal disallineamento tra il tasso di interesse fisso corrisposto ai sensi del Contratto di Finanziamento e il tasso di interesse variabile corrisposto sui Titoli di Classe A a partire dal 30 giugno 2012 e il rischio di oscillazione del tasso EONIA), nonché per risolvere consensualmente l'“*ISDA Master Agreement*” e la “*Schedule*” che, unitamente alle “*Confirmations*” di volta in volta stipulate, concorrono a formare il Contratto di Copertura Finanziaria;
- (f) alla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli, l'Emittente, il Rappresentante Comune e Banca MPS si impegnano a sottoscrivere atti di cancellazione delle garanzie costituite ai sensi del Contratto di Finanziamento, quali a titolo esemplificativo l'Ipoteca e la Cessione in Garanzia dei Canoni;
- (g) la Cartolarizzazione si intenderà smontata con efficacia a partire dalla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli; e
- (h) il Gestore dei Servizi Societari si adopererà affinché l'Emittente sia liquidato entro 6 mesi dalla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli, (la “**Data di Liquidazione**”), impegnandosi con la presente scrittura modificativa a compiere tutte le attività necessarie e/o opportune a consentire la liquidazione dell'Emittente successivamente alla Data di Rimborso Anticipato, restando inteso che i crediti per

ritenute d'acconto subite dall'Emittente sugli interessi attivi dovranno essere chiesti a rimborso in dichiarazione dall'Emittente e trasferiti a Banca MPS, in qualità di titolare dei Titoli di Classe Z. L'Emittente e il Gestore dei Servizi Societari concorderanno con separata lettera il compenso del Gestore dei Servizi Societari per le attività poste in essere dalla Data di Rimborso Anticipato fino alla Data di Liquidazione, che verrà corrisposto in conformità a quanto previsto dal successivo Articolo 8.2.1(c) e fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 9.

8.2 Previsioni relative ai Conti dell'Emittente e all'utilizzo del Fondo Spese

8.2.1 Le Parti prendono atto e accettano che:

- (a) alla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli ovvero nei Giorni Lavorativi immediatamente successivi, l'Emittente provvederà alla chiusura dei Conti dell'Emittente, con la sola eccezione del Conto Spese;
- (b) alla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli, sulla base del Rapporto dei Pagamenti finale predisposto dall'Agente di Calcolo ai sensi dell'Articolo 8.3, sul Conto Spese verrà accreditato l'importo necessario affinché il Fondo Spese sia ripristinato fino all'importo di €50.000 o al diverso importo concordato tra le parti (il "**Fondo Spese Finali**");
- (c) il Fondo Spese Finali verrà utilizzato, unitamente agli interessi maturandi sul Conto Spese a partire dalla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli, per pagare (i) le tasse, gli onorari, i costi e le spese relativi alla Cartolarizzazione e/o allo smontaggio della stessa che per qualunque motivo dovessero sorgere o maturare tra la Data di Rimborso Anticipato dei Titoli e la Data di Liquidazione, nonché (ii) le tasse, gli onorari, i costi e le spese di liquidazione dell'Emittente, restando inteso che l'eventuale saldo attivo del Conto Spese alla Data di Liquidazione sarà corrisposto dall'Emittente al Cedente; e
- (d) il Conto Spese sarà chiuso entro e non oltre la Data di Liquidazione.

8.2.2 Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 9 (*Importi dovuti successivamente alla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli*), ai fini dell'Articolo 8.2.1 che precede, l'Emittente si impegna, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, a far sì che, nel periodo compreso tra la Data di Rimborso Anticipato dei Titoli e la Data di Liquidazione, il Gestore dei Servizi Societari (1) effettui i pagamenti relativi a tasse, onorari, costi e spese inerenti alla Cartolarizzazione e/o allo smontaggio della stessa che per qualunque motivo dovessero sorgere o maturare tra la Data di Rimborso Anticipato dei Titoli e la Data di Liquidazione, nonché a tasse, onorari, costi e spese di liquidazione dell'Emittente utilizzando all'uopo il Fondo Spese Finali; e (2) corrispondere al Cedente l'eventuale saldo attivo del Conto Spese alla Data di Liquidazione.

8.3 Conteggi finali e cooperazione

8.3.1 Qualora si verifichi l'Evento di Rimborso Anticipato Volontario Integrale:

- (a) l'Agente di Calcolo si impegna a predisporre e consegnare alla Data di Determinazione immediatamente precedente la Data di Rimborso Anticipato dei Titoli, secondo quanto previsto dalla clausola 5 del Contratto

di Gestione della Cassa e dei Pagamenti, un Rapporto sui Pagamenti finale predisposto sostanzialmente in conformità alla clausola 6.6 del Regolamento dei Titoli (come modificato dalla presente scrittura modificativa) o, in alternativa, secondo il modello concordato tra l'Emittente, il Rappresentante Comune, l'Agente di Calcolo e Banca MPS; e

- (b) alla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli, l'Agente dei Pagamenti si impegna ad effettuare i pagamenti di (i) quanto dovuto ai portatori dei Titoli (fermo restando quanto previsto ai sensi del precedente Articolo 6 e del successivo Articolo 8.4 (*Compensazione*)) e (ii) quanto dovuto agli altri Creditori dell'Emittente, secondo quanto indicato nel Rapporto sui Pagamenti finale predisposto dall'Agente di Calcolo ai sensi del paragrafo (a) che precede; e
- (c) l'Emittente si impegna a confermare (direttamente o per il tramite del Gestore dei Servizi Societari) al Rappresentante Comune che tutti i pagamenti indicati nel Rapporto sui Pagamenti finale predisposto ai sensi del paragrafo (a) che precede siano stati debitamente effettuati.

8.3.2 Ai fini del calcolo degli importi dovuti in sede di rimborso anticipato dei Titoli e, più in generale, in relazione allo smontaggio della Cartolarizzazione alla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli, ciascuna Parte si impegna a fornire tempestivamente all'Agente di Calcolo tutti i dati e le informazioni necessari per la predisposizione del Rapporto sui Pagamenti finale entro la Data di Determinazione che cade immediatamente prima della Data di Rimborso Anticipato dei Titoli.

8.4 Compensazione

Fermo restando quanto previsto ai sensi del precedente Articolo 6 (*Accordi relativi all'adempimento di talune obbligazioni di pagamento dell'Emittente alla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli*), le Parti prendono atto e accettano che, in deroga a qualunque previsione contraria contenuta nei Documenti dell'Operazione e nel Contratto di Finanziamento, il Debitore, Banca MPS e l'Emittente alla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli avranno la facoltà di estinguere per compensazione le reciproche obbligazioni di pagamento ai sensi di tali documenti.

8.5 Comunicazioni all'Agenzia di Rating e al pubblico

L'Emittente (direttamente o per il tramite del Gestore dei Servizi Societari) si impegna a comunicare all'Agenzia di Rating il rimborso anticipato dei Titoli e lo smontaggio della Cartolarizzazione alla Data di Rimborso Anticipato dei Titoli, nonché a darne comunicazione tramite il sito del Gestore dei Crediti e la diffusione tramite i sistemi di Monte Titoli, in conformità a quanto previsto dalla clausola 14 (*Comunicazioni*) del Regolamento dei Titoli.

9 Importi dovuti successivamente alla Data di Rimborso

Tutte le tasse, gli onorari, i costi e le spese relativi alla negoziazione e conclusione della presente scrittura modificativa, nonché a qualunque altro documento relativo alle attività quivi contemplate e, più in generale, allo smontaggio della Cartolarizzazione di competenza dell'Emittente che non sia stato pagato da quest'ultimo entro (a) la Data di

Rimborso Anticipato dei Titoli ovvero (b) nel periodo compreso tra la Data di Rimborso Anticipato dei Titoli e la Data di Liquidazione utilizzando il Fondo Spese Finali saranno a carico del Cedente. Resta inteso che, successivamente alla Data di Liquidazione, il Cedente si impegna a fornire le somme necessarie in relazione a eventuali richieste di pagamento da parte dell'Autorità fiscale nei limiti di €100.000.

10 Conclusione della presente scrittura modificativa

Ciascuna Parte prende atto ed accetta che, secondo quanto previsto dall'articolo 1326 del codice civile, la presente scrittura modificativa si intenderà conclusa nel momento in cui l'Emittente avrà ricevuto copia della stessa sottoscritta in segno di accettazione da un firmatario autorizzato di ciascuna delle altre Parti. Ai soli fini della ricezione della presente scrittura modificativa sottoscritta dalle altre Parti, ciascuna Parte elegge domicilio presso la sede legale dell'Emittente alla Via Eleonora Duse, 53, 00197 Roma, fax No. +39 06 80 77 221. Non appena l'Emittente avrà ricevuto copia della presente scrittura modificativa sottoscritta in segno di accettazione da tutte le altre Parti, direttamente o per il tramite del Gestore dei Servizi Societari, procederà a (i) informare per iscritto ciascuna delle altre Parti che la presente scrittura modificativa è stata conclusa e (ii) allegherà a tale comunicazione le copie della presente scrittura modificativa sottoscritte da ciascuna delle Parti.

11 Legge applicabile e foro competente

- 11.1** La presente scrittura modificativa ed ogni obbligazione extracontrattuale ad essa relativa sono regolati dalla legge italiana.
- 11.2** Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione della presente scrittura modificativa o comunque ad esso relativa, ivi incluse eventuali controversie relative ad obbligazioni extracontrattuali, sarà esclusivamente competente il foro di Siena.

Allegato 1

Contratto modificativo del Contratto di Copertura Finanziaria



International Swaps and Derivatives Association, Inc.

AMENDMENT

dated as of [_____] 2018

to the

ISDA MASTER AGREEMENT

dated as of 21 September 2010

between

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“**Party A**”) and Casaforte S.r.l. (“**Party B**”)

and KPMG Servizi di Amministrazione S.p.A.

(the “**Agreement**”)

The parties have previously entered into the Agreement and have now agreed to amend the Agreement by the terms of this amendment (this “**Amendment**”).

The specific modifications that the parties wish to incorporate in the Agreement are set forth in the Attachment to this Amendment (the “**Attachment**”). The purpose of this Amendment is to amend the Agreement on the terms set forth in the Attachment.

Accordingly, in consideration of the mutual agreements contained in this Amendment, the parties agree as follows:

1. Amendment of the Agreement

The Agreement is amended in accordance with the amendments set forth in the Attachment.

2. Representations

Each party represents to the other party in respect of the Agreement, as amended pursuant to this Amendment, that all representations made by it pursuant to the Agreement are true and accurate as of the date of this Amendment.

3. Miscellaneous

(a) Entire Agreement; Restatement.

BOZZA

(i) This Amendment constitutes the entire agreement and understanding of the parties with respect to its subject matter and supersedes all oral communication and prior writings (except as otherwise provided herein) with respect thereto.

(ii) Except for any amendment to the Agreement made pursuant to this Amendment, all terms and conditions of the Agreement will continue in full force and effect in accordance with its provisions on the date of this Amendment. References to the Agreement will be to the Agreement, as amended by this Amendment.

(b) Amendments. No amendment, modification or waiver in respect of the matters contemplated by this Amendment will be effective unless made in accordance with the terms of the Agreement.

(c) Counterparts. This Amendment may be executed and delivered in counterparts (including transmission by facsimile, electronic messaging system or e-mail), each of which will be deemed an original.

(d) Headings. The headings used in this Amendment are for convenience of reference only and are not to affect the construction of or to be taken into consideration in interpreting this Amendment.

(e) Governing Law. This Amendment will be governed by and construed in accordance with English law.

IN WITNESS WHEREOF the parties have executed this Amendment on the respective dates specified below with effect from the date specified first on the first page of this Amendment.

.....
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

By:

Title:

Date:

.....
Casaforte S.r.l.

By:

Title:

Date:

.....

KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.

By:

Name:

Title:

Date:

ATTACHMENT

Amendments to the Agreement

The definition of “Additional Termination Event” set out in paragraph (h) of Part 1 of the Schedule to the Agreement is replaced as follows.

- (h) “**Additional Termination Event**” will apply. The occurrence at any time of the following shall constitute an Additional Termination Event:
- (A) The following shall constitute Additional Termination Events with respect to Party B:
- (i) An *Evento Determinante* (as specified under Condition 12 (*Eventi Determinanti*)) occurs and the *Rappresentante Comune* gives written notice to Party B declaring that all the outstanding Notes are due and payable pursuant to the provisions of Condition 12 (*Eventi Determinanti*);
 - (ii) An *Evento di Rimborso* (as specified under Condition 8.4 (*Rimborso per ragioni fiscali o legali*)) occurs, the *Comunicazione dell'Evento di Rimborso* is served by Party B and all the outstanding Notes are redeemed in full (but not in part) pursuant to the provisions of Condition 8.4 (*Rimborso per ragioni fiscali o legali*);
 - (iii) All (but not part of) the outstanding Notes are cancelled in full prior to their *Data di Scadenza Finale*;
 - (iv) An *Evento di Rimborso Anticipato Volontario Integrale* (as specified under Condition 8.5 (*Rimborso anticipato*)) occurs and the outstanding Class A Notes, Class B Notes and Class Z Notes are redeemed, in each case pursuant to the provisions of Condition 8.5 (*Rimborso anticipato*).

For the purpose of the Additional Termination Events specified in this paragraph (A), Party B shall be the sole Affected Party.

The definition of “Process Agent” relating to Party A set out in paragraph (b) of Part 4 of the Schedule to the Agreement is replaced as follows.

- (b) Process Agent. For the purpose of Section 13(c) of this Agreement.

Party A appoints as its Process Agent: [_____]

*** **

Qualora conveniate che quanto sopra esposto rispecchia correttamente i nostri accordi, Vi preghiamo di trascrivere il testo della presente su Vostra carta intestata e di volere cortesemente inviarci il testo così trascritto debitamente firmato in segno di accettazione ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile.

Distinti saluti,

L'EMITTENTE

Casaforte S.r.l.

Nome:

In qualità di: